

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 19/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel mese di giugno 2007 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto, nella qualità di mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento per un importo di euro 21.360,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile – in centoventi rate mensili di euro 178,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano trattenute dall'importo finanziato, le seguenti somme: euro 1.846,55 per commissioni alla mandataria; euro 854,40 per commissioni agente/mediatore ed euro 1.709,25 per oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di luglio 2011, in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario convenuto, dal quale poteva evincersi un abbuono di euro 177,50 a titolo di "rimborso commissioni di gestione".

Con reclamo, inviato da parte del legale di fiducia, il ricorrente ritenendo incongruo l'importo rimborsato, chiedeva la restituzione di tutti gli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati afferenti il finanziamento, quantificati complessivamente in euro 2.431,87, oltre alla rifusione delle spese legali.

Il reclamo veniva riscontrato soltanto dalla società capogruppo dell'intermediario mandante, la quale dava atto di aver già provveduto al rimborso delle commissioni di gestione, mentre rinviava il cliente alla impresa di assicurazioni per la restituzione della quota non maturata del premio.

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente – sempre per il tramite del legale di fiducia – adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste. In particolare, chiedeva euro 915,04 con riferimento alle commissioni per la mandataria (al netto dell'abbuono di euro 177,50); euro 505,52 con riferimento alle commissioni di intermediazione ed euro 1.011,31 con riferimento al premio assicurativo. Il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto, dopo aver chiarito i termini economici e contrattuali dell'operazione, in merito al criterio di restituzione degli oneri anticipatamente versati, specificava che "il quantum previsto nella quota maturanda è stato stabilito in base a considerazioni riferite ai costi operativi sostenuti dai soggetti che compongono la catena distributiva riferita all'offerta e perfezionamento del prestito con riferimento all'intero processo produttivo/distributivo, suddiviso nelle due macrofasi: attività ante erogazione e attività post-erogazione".

Con riferimento alla quota incassata dal mediatore creditizio, l'intermediario rilevava che l'attività di consulenza da questo svolta fosse prodromica alla concessione del prestito; allegava altresì copia della fattura emessa da tale soggetto.

Quanto agli oneri assicurativi, infine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce delle norme rivenienti normativa, in particolare all'art. 22, comma 15-*quater*, della legge n. 221/2012 ed all'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010. Parte resistente sottolineava peraltro che il diritto alla restituzione del premio, seppure esistente, sarebbe comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., essendo trascorsi più di due anni dalla data di estinzione del finanziamento.

Da ultimo, si opponeva alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, non richiesta obbligatoriamente in questo procedimento.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e del conseguente rimborso degli oneri commissionali per la quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all'effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile: nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (*ex art. 125-sexies t.u.b.*), la giurisprudenza uniforme dell'ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d'Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (*cc.dd. up front*).

Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l'identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un'esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d'Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall'ordinamento.

Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti, emerge come il contratto identifichi in via unitaria il costo connesso all'intermediazione del prestito posta in essere dai vari soggetti facenti parte della filiera di concessione del credito (in particolare l'intermediario mandatario ed il mediatore creditizio), e così descritta: 1. ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il contratto; 2. concorrere all'attività istruttoria del prestito; 3. definire i relativi rapporti contabili; 4. assistere il cliente sino all'erogazione del prestito e alla ricezione dell'assegno corrispondente; 5. ogni altra attività prestata (*cf.* lett. D1-D2 del contratto).

Una formulazione siffatta palesa la propria opacità sia perché non consente di distinguere le attività poste in essere dall'intermediario mandatario e quelle realizzate dall'agente in attività finanziaria effettivamente intervenuto nel collocamento del finanziamento, ma anche perché la descrizione dei singoli adempimenti è tale da non rendere sufficientemente edotto il ricorrente della natura degli stessi, come peraltro sottolineato dalla rassegnata decisione del Collegio di coordinamento in relazione ad una clausola che facesse riferimento, come nel caso di specie, ad "ogni altra attività prestata".

Alla luce della unitaria descrizione di tali voci commissionali, dovrebbe essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata sia della commissione per la mandataria, sia di quella per l'agente in attività finanziaria.

Quanto alla prima, non sfugge al Collegio che il ricorrente abbia già beneficiato, nel conteggio di anticipata estinzione, dell'abbuono di euro 177,50, calcolato secondo criteri difformi da quello proporzionale e descritti dall'intermediario resistente; a tale proposito, in assenza di criteri di calcolo per la determinazione della quota rimborsabile in seguito alla anticipata estinzione del finanziamento, il consolidato orientamento di questo Collegio aveva comunque riconosciuto la validità di criteri di calcolo adottati dall'intermediario che fossero incensurabili e coerenti con l'operazione posta in essere tra le parti, riconoscendo la natura sussidiaria del principio proporzionale. Ciò premesso, il metodo descritto da parte resistente non appare logicamente riconducibile alla operazione economica intervenuta *inter partes*, ma al contrario frutto di una arbitraria ed apodittica considerazione dei costi di gestione che peraltro non trova alcun riscontro nel testo contrattuale. Tale censura appare viepiù avvalorata da una recente decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, la quale – in nome dei principi di trasparenza nei rapporti con la clientela e di concorrenzialità dei mercati – ha inteso ribadire che la quantificazione dell'importo del premio da restituire in seguito all'anticipata estinzione del finanziamento, effettuata in funzione di criteri diversi da quello proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, appare legittima solo laddove ciò sia espressamente chiarito *ex ante* e, quindi, nelle condizioni contrattuali. E ciò sia con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della normativa del 2012, sia per quelli stipulati successivamente. Con riguardo ai primi, come nel caso di specie, "posto che il rispetto del fondamentale principio di trasparenza vincola a non equiparare all'informazione fornita ex

ante una informazione fornita ex post in sede di conteggio di estinzione anticipata, il criterio del rimborso della parte di premio cosiddetta non goduta, pro rata temporis, si impone” (cfr. Collegio coord., dec. n. 6167/2014).

Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata della commissione per la mandataria, calcolata in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, e al netto dell’abbuono di euro 177,50 già riconosciuto, per un importo pari ad euro 915,04.

Quanto alla commissione per l’agente/mediatore, in ragione della evidenziata opaca formulazione della clausola contrattuale, la quale non consente di distinguere le attività effettivamente poste in essere dai vari soggetti intervenuti nel collocamento del prestito in esame, deve altresì essere riconosciuto il rimborso di quota parte della provvigione per il mediatore creditizio effettivamente intervenuto, quantificata in misura proporzionale in euro 505,52.

Residua la domanda di restituzione del premio assicurativo; al riguardo, il resistente richiama la disposizione dell’art. 22 della legge n. 221/2012 che ha convertito con modificazioni il d. lg. n. 179/2012; in particolare, ha ritenuto che la stessa sia applicabile *ratione temporis* anche al contratto che ci occupa, posto che il successivo comma 15-*septies* fa retrocedere la sua efficacia anche ai contratti commercializzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ad avviso del Collegio, anche tale considerazione non appare convincente: la disposizione dell’art. 22, comma 15-*quater* (la quale peraltro fa assurgere al rango di norma primaria la disposizione di analogo tenore già contenuta nel regolamento ISVAP n. 40/2010), prevede che in caso di polizze assicurative connesse a mutui o ad altri contratti di finanziamento al consumo, in caso di estinzione anticipata le imprese di assicurazione siano obbligate a corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore; il successivo comma 15-*septies*, nel riconoscere l’applicabilità di detta disposizione anche ai contratti commercializzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 221/2012 non intende operare una retroazione generalizzata di detta disposizione. Il riferimento ai contratti commercializzati prima di detto termine, infatti, deve essere correttamente interpretato nel senso che l’obbligo restitutorio posto in capo alle compagnie assicuratrici è riferibile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, ma la cui estinzione anticipata sia necessariamente avvenuta dopo tale termine. È solo l’anticipata estinzione, infatti, che può essere considerata quale evento al cui verificarsi sorge in capo al consumatore il diritto alla restituzione della quota non maturata, che può essere esercitato in conformità con la disposizione citata. Essa, infatti, intende esclusivamente disporre che il diritto alla restituzione, il quale necessariamente deve sorgere in data successiva alla sua entrata in vigore, può essere riferito anche a contratti conclusi prima di tale data.

La diversa interpretazione prospettata dal resistente, che intenderebbe leggere la ridetta norma nel senso che la disciplina *de qua* possa applicarsi anche ai contratti estinti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. att. cod. civ.

Anche ad una lettura che si soffermi sul solo dato etimologico non può sfuggire che il riferimento che la norma compie è ai contratti “commercializzati”, *id est* stipulati e non anche estinti prima del termine richiamato.

Al di là di tale aspetto, vale la pena sottolineare, comunque, come la norma di cui si discute non sia una norma di legittimazione, nel senso che essa non vale ad individuare il soggetto passivamente legittimato alla restituzione: essa, al contrario, conferma un principio generale – desumibile anche dalla normativa applicabile in precedenza e come questo Collegio ha più volte ribadito – per cui sussiste tra il contratto di finanziamento e

quello di assicurazione un collegamento negoziale tale per cui le vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo. In particolare, l'anticipata estinzione del prestito non può che riverberare anche sul secondo: in ragione della interdipendenza sussistente (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo), ciò determina il diritto al rimborso delle quote assicurative non ancora maturate, il quale può esser fatto valere anche nei confronti dell'intermediario collocatore della polizza.

Né a diversa soluzione può pervenirsi in conseguenza della eccepita prescrizione del diritto del ricorrente: al riguardo, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro, in ragione del quale la norma dell'art. 2952 cod. civ. "si riferisce ai diritti al pagamento del premio (la cui prescrizione è fissata in un anno) e agli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (la cui prescrizione è fissata in due anni dall'evento), mentre nel caso vengono in considerazione non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte ma diritti di credito alla restituzione di importi che traggono origine da un diverso titolo (v. in proposito Collegio Napoli, decisione n. 2441/2012 e decisione n. 3155/2012)" (cfr. dec. n. 2529/2013; per la giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. civ., sent. 11052/2002).

Deve essere, dunque, riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo di euro 1.011,30.

Il Collegio dispone che sulle somme così determinate, vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo; dispone altresì la rifusione delle spese di assistenza difensiva, da intendersi quale una delle voci del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente e non anche quale corrispettivo per l'assistenza previsto per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010 rispetto al quale il presente procedimento è previsto come alternativo al fine di espletare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale; tali spese devono quindi essere quantificate in via equitativa nella misura di euro 200,00.

#### P.Q.M.

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.431,87, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO